

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:  
Dott. Monica Vitali - presidente relatore  
Dott. Susanna Mantovani - consigliere  
Dott. Corrado Gioacchini - giudice ausiliario  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. xxx/20 est. Sommariva discussa all'udienza del 30 giugno 2021 e promossa

DA

**SOCIETA' s.r.l.** (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro-tempore S.C., rappresentata e difesa dall'avv. omissis, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in omissis

APPELLANTE

CONTRO

**IMPIEGATA (S.M.)** (C.F. (...)), rappresentata e difesa dagli avv. omissis, elettivamente domiciliata presso questi ultimi, in omissis

APPELLATA

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 **SOCIETA' S.r.l.** ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. xxx/2020 che ne ha respinto la domanda di risarcimento del danno per complessivi Euro 453.497,28 proposta in via riconvenzionale nei confronti dell'odierna appellata M.S.. Premesso di aver assunto la S. in data 18 luglio 2017 con mansioni di addetta amministrativa-contabile ed inquadramento come impiegata di III livello c.c.n.l. commercio, perché si occupasse dell'esecuzione dei pagamenti on line e bancari, per i quali ultimi aveva ricevuto delega ad hoc ai fini della richiesta di emissione di assegni circolari e della riscossione degli assegni, che la lavoratrice aveva ricevuto in data 11 ottobre 2018 all'indirizzo di posta elettronica aziendale una e-mail, all'apparenza proveniente dal legale rappresentante della società S.C., con cui le veniva chiesto il saldo del conto aziendale; che, subito dopo aver inviato la risposta, riceveva disposizioni per l'effettuazione di un bonifico bancario a un conto corrente in Gran Bretagna, intestato a tale S.B. con la causale "acquisire un progetto di capitale"; che la S., non avvedendosi della natura truffaldina del messaggio di posta elettronica, disponeva il bonifico e che faceva la medesima operazione, a seguito di ulteriori richieste, sempre apparentemente provenienti dal C., nei giorni 18, 22, 23 e 24 ottobre, in favore di destinatari residenti in G. B. con la medesima causale, per un importo complessivo di Euro 453.497,28; di aver contestato i fatti alla dipendente in data 15 novembre 2018 e di averla poi licenziata per giusta causa il 6 dicembre 2018; con il **PRIMO MOTIVO** di gravame l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto sussistente una concorrente responsabilità del legale rappresentante S.C. nella determinazione del danno, identificata nella circostanza che, ricevendo il medesimo sul proprio telefono cellulare messaggi di c.d. Alert ogni volta che era disposto un bonifico, avrebbe avuto modo di prevenire ed evitare il danno, se avesse agito secondo l'ordinaria diligenza.

Nella prospettazione dell'appello, al contrario, il C. sarebbe esente da colpa per la truffa informatica subita, prima di tutto, perché gli sms di Alert che la banca inviava sul suo cellulare per segnalare i bonifici effettuati non ne recavano la causale né il conto di provenienza né il beneficiario ed erano numerosissimi, riguardando anche la segnalazione dei bonifici genuini.

Pertanto, secondo la tesi esposta dall'appellante, il compito di effettuare i pagamenti era di esclusiva spettanza della signora S., la quale ne aveva la piena responsabilità, così che non sarebbe stato realistico immaginare che il sig. C. potesse supervisionare ogni bonifico effettuato dalla stessa e, più in generale, tutte le operazioni dei suoi dipendenti.

Con il **SECONDO MOTIVO** di appello, la società censura l'iter logico-argomentativo della sentenza in quanto viziato dal fatto che, nell'ottica del gravame, dall'accertata legittimità del licenziamento intimato per la negligenza nell'espletamento delle mansioni da parte della S., sarebbe dovuto discendere causalmente il diritto alla liquidazione del danno in favore della società, per il fatto cagionato colposamente dal dipendente.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

La difesa della società sostiene sul punto che il danno sarebbe, in questo caso, risarcibile sia quale danno contrattuale ex art. 2104 c.c., che extracontrattuale, in ragione della tutela del diritto assoluto all'integrità del patrimonio.

Da ultimo, l'appellante si duole che il tribunale abbia compensato le spese legali tra le parti, nonostante la lavoratrice avesse formulato una domanda temeraria chiedendo, in via principale, la tutela reale.

L'appellata M.S., costituitasi ritualmente, ha resistito, concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato nei suoi confronti.

All'udienza del 30 giugno 2021 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

I motivi di gravame, principale e incidentale, sono infondati e devono essere entrambi respinti.

I fatti sono pacifici: la signora S., dopo aver ricevuto messaggi di posta elettronica, poi rivelatisi truffaldini, apparentemente inviati con il proprio smartphone dal legale rappresentante della società S.C., ha disposto dei bonifici su conti aperti nel Regno Unito per il complessivo importo, non contestato, oggetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'appellante principale.

Le parti concordano, altresì, sul fatto che, abitualmente, il C. impartiva alla S. disposizioni in ordine a bonifici da effettuare fuori dall'elenco che, all'inizio di ogni mese, e dunque anche a ottobre 2018, la S. stessa riceveva e che doveva effettuare in autonomia, salvo contrario immediato ordine, con il mezzo del messaggio di posta elettronica.

Parimenti pacifica è la circostanza che il C. riceveva sul proprio I-phone messaggi di c.d. Alert inviati dalla banca e che li ha ricevuti anche in relazione ai messaggi truffaldini per cui è causa.

Ciò premesso, esaminando i primi due motivi dell'appello principale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, osserva il collegio che l'entità dei bonifici e la loro vicinanza temporale rientravano nella normale operatività della società; che il confronto con la commercialista della società M.C. dopo la prima richiesta di bonifico non aveva in alcun modo destato sospetti sulla bontà delle operazioni; che le causali dei bonifici non erano anomale e parimenti non lo era il fatto che il conto del beneficiario fosse nel Regno Unito, dal momento che quest'ultimo era il solo paese estero con il quale la società si confrontava.

A ciò si aggiunga il rilievo che gli sms c.d. Alert che il C., pacificamente, riceveva -ed ha ricevuto sul proprio telefono cellulare in occasione di tutti i bonifici truffaldini di cui si discute - hanno appunto la finalità di informare in tempo reale l'intestatario del conto - o chi per lui è stato indicato a tal fine alla banca - delle operazioni che vengono effettuate così da poter far scattare il blocco dell'operazione medesima, in caso di anomalia.

Come è noto, ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227 II comma c.c. nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore stesso una condotta attiva o positiva, conforme all'ordinaria diligenza e diretta a limitare le eventuali conseguenze dannose, con il solo limite dell'eccessiva gravosità o eccezionalità o rischiosità della condotta medesima oppure che quest'ultima comporti rilevanti sacrifici (cfr. ex plurimis: Cass. 30 luglio 2018 n.20146).

Nella fattispecie in esame, come puntualmente rilevato dal tribunale, il pregiudizio subito dalla società in ragione della truffa informatica perpetrata ai suoi danni sarebbe stato evitabile qualora il C. avesse usato l'ordinaria diligenza, prestando adeguata attenzione all'informativa inviatagli con il messaggio Alert.

Pertanto, in applicazione dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale, si deve ritenere che alla società non spetti alcun risarcimento del danno, anche in ragione del fatto che l'ammontare complessivo dei pagamenti era tale da poter destare qualche sospetto ed indurre l'amministratore a svolgere le adeguate verifiche, secondo l'ordinaria diligenza, senza che ciò comportasse una attività eccessivamente gravosa o rischiosa o eccezione e neppure che comportasse un rilevante sacrificio.

Quanto, poi, all'asserita responsabilità ex art.2043 c.c. che la società invoca a carico della S. in sede di gravame, si tratta di nuova causa petendi, formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio e, in quanto tale, inammissibile - oltre che infondata per le medesime ragioni appena esposte.

Parimenti infondato è il motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese di lite che è stata disposta correttamente dal tribunale, in relazione alla parziale reciproca soccombenza, essendo state entrambe le parti soccombenti rispetto alle domande avanzate in giudizio.

Quanto all'appello incidentale che la difesa della lavoratrice svolge avverso il rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento intimatole per i medesimi fatti di cui si discute, come correttamente affermato dal primo giudice, i fatti colposi che sono stati contestati alla S. - e concretatisi in sostanza nell'addebito di un negligente comportamento rispetto alle mansioni di addetta alla contabilità affidatele - sono stati accertati.

Primo tra tutti, il profilo di una mancata verifica dell'indirizzo di posta elettronica di provenienza della e-mail, visibile a fianco del mittente indicato falsamente nella persona del legale rappresentante della società, e che, come avviene solitamente nelle truffe informatiche, segnala una provenienza diversa da quella dell'indirizzo dell'apparente mittente, cui si aggiungono, nella specie, gli ulteriori elementi che avrebbero potuto destare sospetto nella S. - come l'entità e la vicinanza bonifici richiesti, le causali del pagamento - e sono comunque rilevanti, anche volendo considerate le mansioni di semplice impiegata amministrativa attribuite all'appellante incidentale, al fine di ritenere integrata la giusta causa di recesso. In conclusione, i gravami principale e incidentale devono essere respinti, con integrale conferma della decisione appellata.

La reciproca parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese del grado.

Sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.228/12 a carico dell'appellante principale soccombente, così correggendosi l'omissione di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. xxx/20;  
compensa le spese del grado.

Così deciso in Milano, il 30 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2021.